



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott.ssa Vittoria Rubino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura di concordato minore iscritta al n. 167-1
dell'anno 2023 del Ruolo Generale dei Procedimenti unitari
proposto

da

CINÀ FRANCESCO (avv. ANTONINO ZARCONE VIA DI
STEFANO 19 PALERMO) per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: concordato minore

Premesso che in data 1/8/2023 Cinà Francesco ha
presentato una proposta di concordato minore in continuità,
ex art. 74 e ss. C.C.I.I., poi modificata in data 8.11.2023, la
quale prevede la messa a disposizione di finanza propria
suddivisa in n.49 rate di euro 393,68, nonchè l'apporto di
finanza esterna corrisposta da parte del padre, [REDACTED]
[REDACTED], della somma di euro 60.000,00 (sessantamila/00),
da corrispondersi entro e non oltre giorni cinque dalla data di
omologazione del concordato (art. 74, secondo comma,



C.C.I.I.), a fronte di debiti appena superiori ad euro 500.000,00;

ritenuta l'ammissibilità giuridica del piano in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 74 e ss. C.C.I.I., posto che l'istante è qualificabile come professionista, così come disciplinato dall'art. 2, primo comma, lett. c), C.C.I.I. ed intende proseguire la propria attività di collaboratore sportivo;

considerato che il piano prevede in forza dell'apporto sopra indicato:

- il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione;
- il soddisfacimento parziale, al 15,94 % del credito privilegiato dell'ADER, dell'Agenzia delle Entrate, del Comune di Palermo e della Regione Sicilia;
- il soddisfacimento al 5,08% degli importi relativi all'aggio e alle spese dell'ADER e al debito con l'American Express;

rilevato, ad ogni modo, che il compenso dell'o.c.c. dovrà essere richiesto al giudice – una volta eseguito correttamente il piano - (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.), il quale terrà conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore;

osservato che l'o.c.c. ha attestato che, ai creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca soddisfatti non integralmente, è



assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione (art. 75, secondo comma, C.C.I.I.);

considerato che l'o.c.c. ha altresì attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in ragione della percentuale di soddisfazione prevista nel piano e dei tempi di soddisfazione (art. 76, secondo comma, lett. d) C.C.I.I.);

rilevato peraltro che, nel caso di specie, i crediti privilegiati godono di una prelazione mobiliare e di una collocazione sussidiaria sugli immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2776 e 2752 c.c.;

considerato, inoltre, che il tipo di concordato prospettato non richiede per legge l'apporto di risorse esterne (richieste dal comma 2 dell'art. 74 ccii solo per i concordati minori liquidatori), ma poiché i creditori possono agire sull'intero patrimonio del professionista, compresi i beni strettamente personali, la presente proposta di concordato in continuità risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (nel caso di specie liquidazione controllata) nella misura in cui l'apporto della finanza esterna bilancia l'omesso ricavato dalla vendita dei beni;



ritenuto, invero, che se il professionista non intende liquidare i propri beni immobili, non funzionali all'esercizio dell'impresa, deve comunque disporre di un apporto economico che renda la proposta di concordato più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato, dunque, che nel caso di specie, l'apporto di finanza esterna nella misura e nei tempi indicati è funzionale a ritenere più conveniente l'omologazione del piano rispetto alla liquidazione controllata;

considerato, invero, che i beni immobili del ricorrente sono tutti e tre pro-quota (1 immobile al 50%, 1 immobile al 25% ed un terreno al 25%), e pertanto la loro liquidazione sarebbe certamente poco appetibile ed il ricavato finale - al netto delle spese occorrenti per la vendita - sarebbe inferiore all'apporto di finanza esterna offerto dal padre del ricorrente;

rilevato che il giudice con decreto del 9.11.2023, verificata l'ammissibilità della domanda, modificata in data 8.11.2023, ha dichiarato aperta la procedura, ordinando la comunicazione del piano e del decreto, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori della proposta, disponendo gli adempimenti di cui all'art. 78, secondo comma, C.C.I.I.;

rilevato che con relazione depositata in data 12.12.2023 l'o.c.c. ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori sia la proposta di concordato minore, munita della relazione



particolareggiata, sia il decreto di apertura della procedura di concordato minore;

precisato che nella relazione sui voti espressi, l'o.c.c. ha rilevato:

- che l'American Express ha espresso voto favorevole;

- che l'Agenzia delle Entrate ha espresso voto negativo;

- che l'ADER, il Comune di Palermo e la Regione Sicilia non hanno formulato alcun voto e, pertanto, si configura l'ipotesi di silenzio assenso;

considerato, invero, che in ragione del disposto di cui all'art. 79, terzo comma, C.C.I.I., in mancanza di comunicazione all'o.c.c. nel termine assegnato s'intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

rilevato, dunque, che sulla scorta degli esiti del voto e, in applicazione dell' art. 79 comma 1 CCII, primo e secondo periodo, la proposta di concordato minore non risulta approvata dalla maggioranza dell'ammontare dei crediti, ma soltanto dalla maggioranza del numero di creditori;

rilevato, tuttavia, che l'art. 80 comma 3, secondo periodo, CCII attribuisce al Tribunale il potere di omologare dell'accordo del concordato minore nel caso di mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme



di previdenza e assistenza obbligatorie al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologa; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC;

rilevata, dunque, la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione, così attribuendo al Tribunale il potere di omologa delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di concordato consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione controllata del debitore;

rilevato che nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, il cui voto è sicuramente determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste 79 CCII, ha espresso voto contrario alla proposta di accordo;

considerato che l'Organismo di Composizione della Crisi, come sopra evidenziato, ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto anche conto della circostanza che – come già sopra chiarito – la liquidazione dei beni pro quota non



determinerebbe una maggiore convenienza per l'amministrazione finanziaria;

considerato che, in definitiva, l'accordo esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, anche chirografari, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria;

osservato che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I.I.;

rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento, tale da rilevarsi incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dalla relazione dell'o.c.c. che evidenzia come l'istante a fronte di un'esposizione debitoria di € 501.000,00 dispone di un patrimonio mobiliare e immobiliare prontamente liquidabile del valore complessivo di circa € 56.600,00;

ritenuto che le specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla proposta, sicché la stessa può ritenersi fattibile pure economicamente;

ritenuto, quindi, che per le ragioni esposte, la proposta di concordato minore va omologata;

P.Q.M.



visto l'art. 80 e 81 C.C.I.I.

OMOLOGA

il concordato minore proposto da Francesco Cinà, C.F.

[REDACTED]

DISPONE

che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura, e secondo le modalità indicate nella proposta di concordato minore;

che l'o.c.c. vigili stabilmente sull'esatto adempimento del concordato minore, comunicando al giudice designato eventuali irregolarità e relazionando ogni 6 mesi sullo stato di esecuzione;

che la sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore, sia comunicata ai creditori e pubblicata a cura dell'o.c.c. sul sito internet del Tribunale eliminando i dati sensibili;

che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a);

che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri



conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b), C.C.I.I.;

che terminata l'esecuzione l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;

che, eseguito integralmente e correttamente il piano, l'o.c.c. dovrà richiedere al giudice la liquidazione del compenso (art. 81, comma quarto, C.C.I.I.), tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese, al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, 4.1.2024

Il Giudice

Vittoria Rubino

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.





TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV- DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura concorsuale: FRANCESCO CINÀ (n. 167/2023)

Giudice delegato: Dott.ssa Vittoria Rubino

**MODIFICA ALLA PROPOSTA
DI CONCORDATO MINORE**

R.P.U. n. 167-1/ /2023

Del Sig. Francesco Cinà, [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Zarcone (C.F.: ZRCNNN79M03G273L – P.E.C: antoninozarcone@arubapec.it) con studio in Palermo nella Via Di Stefano n. 19, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

PREMESSO che

- In data 19/10/2023 il Giudice Delegato, Dott.ssa Vittoria Rubino, esaminata la proposta di concordato formulata dal ricorrente; esaminata altresì la contestazione formulata dall'Agenzia delle Entrate, assegnava un termine di 20 giorni per formulare una proposta migliorativa.

PER QUANTO PREMESSO

Il Sig. Francesco Cinà, [REDACTED]
[REDACTED] per come rappresentato e difeso, a parziale modifica del precedente ricorso, da intendersi richiamato per quanto qui non previsto rappresenta quanto segue.

1) Redditi del nucleo familiare

A integrazione di quanto riportato in ricorso si rappresenta che il sig. [REDACTED], ha percepito redditi per il periodo d'imposta 2020 (euro 20.883,00 lordi, euro 16.121,00 netti), per il periodo di imposta 2021 (euro 10.539,0 lordi, netti euro 9.121,00) e per il periodo di imposta 2022 (euro 13.601,0 lordi, netti euro 11.153,00). Questi redditi sono relativi alle sponsorizzazioni che lo stesso riceve per la sua attività agonistica di tennista e sono più che altro assorbite dalle spese connesse, tra cui quelle delle frequenti trasferte per tornei internazionali.



In riscontro alla richiesta di chiarimenti del Giudice Delegato, si rappresenta che la figlia maggiore non produce oggi alcun reddito essendo la stessa studentessa.

2) Ripartizione delle spese familiari

Aderendo ai rilievi del Giudice Delegato, al fine di consentire un maggior pagamento per i creditori di fonte reddituale propria, il ricorrente e la coniuge rassegnano una diversa ripartizione delle spese familiari, come da seguente tabella:

VOCI	MENSILE	Cinà	Attili
ALIMENTARI BEVANDE DETERSIVI	€ 300	100,00	200,00
COMUNICAZIONI (TELEFONIA FISSA, MOBILE E INTERNET)	€ 30	15,00	15,00
SPESE TRASPORTO (ASSICURAZIONE MOTO, CARBURANTE E MANUTENZIONE MEZZO)	€ 200	50,00	150,00
ABBIGLIAMENTO, SPESE MEDICHE E STRAORDINARIE	€ 350	100,00	250,00
ALTRE SPESE LEGATE AI FIGLI	€ 200	50,00	150,00
SPESE PASTI A LAVORO	€ 300	100,00	200,00
Utenze (luce e gas)	€ 200,00	50,00	150,00
TOTALI	€ 1.580 ,00	465,00	1.120,00

3) Proposta modificata

PAGAMENTO CON FINANZA ESTERNA

CREDITORI PRIVILEGIATI

- Il pagamento in unica soluzione dei crediti privilegiati per complessivi euro 56.632,55 pari all' ipotesi liquidatoria come quantificata, così ripartiti in misura proporzionale al loro credito:
- Ade Riscossione, Amministrazione Finanziaria euro 56.515,99 pari ad una percentuale di soddisfazione dell'11,44%
- Ade Riscossione, Comune di Palermo ufficio Tributi euro 104,96 pari ad una percentuale di soddisfazione dell'11,44%
- Regione Sicilia Ass. Bilancio e Finanze euro 11,61 pari ad una percentuale di soddisfazione dell'11,44%

CREDITORI CHIROGRAFARI E DEGRADATI IN CHIROGRAFO



Il pagamento in unica soluzione dei crediti chirografari e di quelli degradati in chirografo per euro 3.367,45 così ripartiti:

- Ade Riscossione Amministrazione Finanziaria euro 3.314,27 pari ad una percentuale di soddisfazione del 0,76%
- Ade Riscossione Comune di Palermo ufficio Tributi euro 6,16 pari ad una percentuale di soddisfazione del 0,76%
- - AdE Riscossione per aggio e spese euro 44,51 pari ad una percentuale di soddisfazione del 0,76%
- Regione Sicilia Ass. Bilancio e finanze euro 0,68 pari ad una percentuale di soddisfazione del 0,76%
- America Express per euro 1,79 pari ad una percentuale di soddisfazione del 0,76%

2) PAGAMENTO CON FINANZA PROPRIA

Il sig. Cinà provvederà inoltre al pagamento di n. 49 rate ripartite fra tutti i creditori come segue:

- Pagamento di Agenzia delle Entrate Amministrazione Finanziaria per complessivi euro 18.897,00 da pagarsi in n. 48 rate da euro 393,68 dalla rata n. 2.
- Pagamento di Agenzia delle Entrate Comune di Palermo Ufficio Tributi per complessivi euro 35,00 da pagarsi in n. 1 rata in corrispondenza della rata n. 1 pari ad una percentuale di soddisfazione del 4,35%.
- Pagamento di Agenzia delle Entrate Riscossione per Aggio e spese per complessivi euro 254,04 da pagarsi in n. 1 rata in corrispondenza della rata n. 1 pari ad una percentuale di soddisfazione del 4,35%;
- Pagamento Regione Sicilia Assessorato economia e Finanze euro 4,00 in corrispondenza della rata n. 1 pari ad una percentuale di soddisfazione del 4,35%;
- Pagamento di American Express per complessivi euro 10,00 da pagarsi in n. 1 rate in corrispondenza della rata n. 1 pari ad una percentuale di soddisfazione del 4,35%.

Complessivamente il pagamento in favore di AdE Riscossione - Amministrazione Finanziaria sarà di euro 78.726,90, il pagamento in favore di AdE Riscossione - Comune di Palermo ufficio Tributi sarà pari ad euro 146,21, di Regione Sicilia Assessorato Economia sarà di euro 3,88, AdE Riscossione 298,60 e il pagamento di American Express sarà di euro 11,79.

Si rappresenta che a fronte di un debito complessivo pari ad euro 501.120,74 il sig. Cinà offrirà in pagamento la somma di euro 79.297,00 che equivale ad una percentuale di soddisfazione del 15,83%.



Si allega la seguente documentazione:

- **Relazione Particolareggiata ex Art. 76, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza)** del Gestore della Crisi incaricato Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), nato a Palermo il 23.03.1984, con studio in Palermo alla Via Pasculli n. 12, iscritto al registro ministeriale dei gestori delle crisi da sovraindebitamento presso l'Organismo di Composizione della Crisi n. 171, Protezione Sociale Italiana, è stato conferito con atto di nomina prot. 2/2023, in ordine alla modifica della proposta di concordato minore.

Con osservanza.

Palermo 07/11/2023

Avv. Antonino Zarcone

